



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

Inserire prima del titolo della sezione 1a

Art. 15a Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)

¹ Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:

- per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
- la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza nell'area di confine; e
- le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza nell'area di confine.

¹ RS 142.281

² In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI viene corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

Art. 15a^{bis}

Art. 15a previgente

Art. 15a^{bis}, rubrica

Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il